



COMUNE DI MARUDO

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 32 del 29/07/2014

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MARUDO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/07 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

L'anno **2014**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21:15**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai sig. Consiglieri, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica di prima convocazione**.

Fatto l'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presenza
BARISELLI CLAUDIO	X
SANGALLI CRISTIANO	X
LOMBARDI FRANCESCA	X
DEDE' PAOLO CESARE	X
PRAVETTONI SELENE	X
SGRÒ SIMONE	
FIORETTI ALESSANDRA	X
CARPINO MICHELE GIAN LUCA	X
BORSOTTI WALTER	
PANCOTTI GIACOMO CARMELO	X
LORANDI ALBERTO	X

Presenti: 9 Assenti: 2

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott. Gian Luca Muttarini**.

il Sindaco, **Ing. Claudio Bariselli**, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MARUDO E AUTORIZZAZIONE AL LORO
MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/07
(LEGGE FINANZIARIA 2008).**

VISTO l'art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- a) che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- b) che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- c) che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27;
- d) che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

RILEVATO CHE la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009).

DATO ATTO che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

ACCERTATO che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono quelle risultanti dal prospetto allegato A) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

CONSIDERATO CHE ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del

diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001)

- Art. 114 “I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione”;
 - Art. 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- b) Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):
- Art. 13 “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

CHE tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e che occorre pertanto far riferimento:

- Al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- Alle previsioni dello Statuto del Comune;
- Al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- All’evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RILEVATO, pertanto, che le Società di cui all’allegato A) svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;

RITENUTO quindi che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell’art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1° del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell’Ente Locale a società di capitali ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la società di cui all’Allegato A) ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008;

2) DI AUTORIZZARE ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette quali risultano dall’allegato A) che viene unito alla presente per farne parte integrante, in quanto trattasi di

società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio.

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE n° 43 del 21/07/2014.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MARUDO E AUTORIZZAZIONE AL LORO
MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/07
(LEGGE FINANZIARIA 2008).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio I° esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marudo, 22/07/2014

Il Responsabile del Servizio I°
Dott.ssa Laura Fornaroli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio III° esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marudo, 22/07/2014

Il Responsabile Servizi Finanziari
Il Sindaco
Ing. Claudio Bariselli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Ing. Claudio Bariselli

Il Segretario Comunale
Dott. Gian Luca Muttarini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69*) per 15 giorni consecutivi in data odierna, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267.

Marudo, 01/08/2014

Il Segretario Comunale
dott. Gian Luca Muttarini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
dott. Gian Luca Muttarini